

## ATTO CAMERA

### INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09156

**Dati di presentazione dell'atto**

**Legislatura: 17**

**Seduta di annuncio: 426 del 13/05/2015**

**Firmatari**

**Primo firmatario: ROSTAN MICHELA**

**Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO**

**Data firma: 13/05/2015**

**Destinatari**

**Ministero destinatario:**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 13/05/2015**

**Stato iter:**

**IN CORSO**

**Atto Camera**

**Interrogazione a risposta scritta 4-09156**

**presentato da**

**ROSTAN Michela**

**testo di**

**Mercoledì 13 maggio 2015, seduta n. 426**

**ROSTAN. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:**

**a far data dal 30 giugno 2014, a norma del decreto-legge n. 179 del 2012, articolo 16-bis, convertito dalla legge n. 221 del 2012 e successivamente modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, articolo 44, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite e degli altri soggetti esterni, nei giudizi di competenza del**

tribunale, ha luogo in formato telematico con modalità informatiche (tanto è applicabile anche al deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo);

tali norme, dopo alcuni mesi di sperimentazione, hanno dimostrato di incidere profondamente e negativamente sul piano organizzativo nelle attività dei cancellieri, avvocati, magistrati nonché ausiliari esterni;

inizia ad intradarsi la convinzione che il processo civile telematico rallenti smodatamente i tempi della giustizia in quanto rende più laborioso il lavoro del magistrato che, considerate le modestissime e scarse dotazioni informatiche, è obbligato ad una estenuante ricerca degli atti processuali e ad una faticosa lettura degli stessi;

i magistrati hanno reiteratamente palesato difficoltà e perplessità riguardo alla consultazione e analisi degli atti endoprocessuali e relativi allegati depositati in formato telematico;

tali difficoltà, giova ribadirlo, scaturiscono dalla necessità di visionare la documentazione esclusivamente tramite monitor e senza l'indispensabile e insostituibile supporto cartaceo;

per far fronte a tali criticità, in gran parte dei tribunali si è andata diffondendo la prassi, peraltro fortemente voluta e caldeggiata dai magistrati, di invitare gli avvocati a depositare sistematicamente le cosiddette «copie di cortesia» degli atti endoprocessuali e relativi allegati trasmessi telematicamente;

perciò, nonostante l'introduzione del processo civile telematico, i magistrati continuano ad evitare di visionare gli atti processuali inviati telematicamente preferendo studiare le cause sulle anzidette «copie di cortesia»; diversamente, si troverebbero a stampare migliaia di atti e allegati, operazioni che, tra l'altro, le cancellerie non sarebbero in grado di fronteggiare;

l'invalsa e inusitata prassi, se indubbiamente da un canto agevola il lavoro delle cancellerie e dei magistrati, dall'altro costituisce senz'altro motivo di ulteriore aggravamento dell'attività dell'avvocato costretto, in buona sostanza, a sostituirsi al cancelliere e, soprattutto, a raddoppiare i depositi (prima telematico, poi cartaceo);

autorevoli esponenti informatici hanno osservato come le infrastrutture siano obsolete e le procedure eccessivamente complesse e non allineate con la normativa in materia di digitalizzazione; chi ha elaborato il processo civile telematico ha tenuto conto, ad avviso dell'interrogante, esclusivamente degli interessi del Ministero e degli uffici giudiziari senza preoccuparsi degli utenti; è assente una linea unica ed univoca nei vari uffici giudiziari per la formazione e la trasmissione degli atti; gli operatori non sono stati adeguatamente preparati; gli avvocati si sono dovuti sobbarcare gli oneri economici dell'innovazione; allo stato non esistono infrastrutture adeguate; quotidianamente si verificano disservizi ed disagi tecnici che rallentano considerevolmente l'attività giudiziaria e vanificano il diritto di poter inviare l'atto processuale nell'ultimo giorno utile;

nel corso di questi primi mesi di applicazione del processo civile telematico sono emerse ulteriori criticità legate ad una non chiara ed univoca disciplina delle cosiddette anomalie di

**deposito che espongono gli avvocati e, conseguentemente, i cittadini (utenti finali del servizio giustizia) alla rischiosa possibilità di incappare nelle dannose conseguenze della decadenza dei termini di deposito in ipotesi di malfunzionamento del sistema o comunque di guasti e blocchi informatici non imputabili ai professionisti legali;**

**preoccupa oltremodo la nascente diffusione dei filoni giurisprudenziali relativi alle improcedibilità e inammissibilità delle domande causate dall'utilizzo irregolare ed improprio del processo civile telematico (frequentemente dovuto alla complessità e astrusità dei programmi) con conseguente e inevitabile accollo di pesanti responsabilità professionali per gli avvocati;**

**non ultimo, tantissimi processi rischiano di essere definiti sulla base di allegati artatamente manipolati (da avvocati e parti scorrette) le cui falsità non potranno essere mai riscontrabili nei monitor; tra l'altro, il magistrato potrebbe rifiutarsi di ordinare l'esibizione degli originali quando il difensore richiedente sia oggettivamente impossibilitato ad argomentare il minimo sospetto; le decisioni fondate su realtà documentali inesistenti e artefatte trascineranno la giustizia in un vorticoso e inesorabile declino;**

**l'introduzione del doppio binario (cartaceo e telematico) restituirebbe agli avvocati la libertà di scegliere tra i due sistemi senza costringerli a subire le molteplici criticità che il processo civile telematico presenta e, soprattutto, eviterebbe di esporli al rischio di nuove irregolare decadenze, inammissibilità e improcedibilità che già cominciano ad essere elaborate dai primi indirizzi giurisprudenziali –:**

**se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle gravose problematiche dianzi rassegnate e se stia valutando l'ipotesi di assumere iniziative per reintrodurre, per un ulteriore e congruo lasso temporale predeterminato, a possibilità, per gli avvocati, di depositare gli atti facoltativamente in, formato cartaceo o telematico quantomeno fino a quando il sistema non verrà uniformato, semplificato e reso maggiormente fruibile e funzionale. (4-09156)**